

COMUNE DI FRASSINORO



REGOLAMENTO COMUNALE SULLE FORME ASSOCIATIVE E SUL VOLONTARIATO

Adottato con Deliberazione C.C. n. del.....

INDICE

CAPO I - PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Art. 1 – Quadro normativo

Art. 2 - Finalità pubblica delle forme associative

Art. 3 – Costituzione di organismi associativi

Art. 4 – Istituzione dell'Albo

Art. 5 – Articolazioni dell'Albo in sezioni

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Art. 7 – Associazioni con sede fuori dal territorio comunale

Art. 8 – Modalità di iscrizione

Art. 9 – Revisione periodica dell'Albo e Comunicazione di variazioni e verifiche

Art. 10 – Cancellazione dall'Albo

Art. 11 – Pubblicità

CAPO II - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 12 – Diritto di consultazione

Art. 13 – Obblighi delle associazioni

CAPO III - SOSTEGNO E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 14 – Principi generali

Art. 15 – Forme di sostegno alle realtà associative

Art. 16 – Convenzioni

Art. 17 – Forme speciali di collaborazione

Art. 18 – Assegnazione degli spazi agli Enti del Terzo Settore

Art. 19 – Soggetti che possono usufruire dell'assegnazione

Art. 20 – Forme giuridiche dell'assegnazione

Art. 21– L'assegnazione di spazi come beneficio economico

Art. 22 – Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi

Art. 23 – Modifiche degli spazi

Art. 24 – Garanzie e polizze assicurative

Art. 25 – Oneri assegnatari degli spazi

Art. 26 – Contratto di assegnazione

Art. 27 – Concessione spazi per uso temporaneo

Art. 28 – Ambiti per la concessione di contributi economici

Art. 29 – Modalità per la presentazione delle richiesta di contributo

Art. 30 – Procedimento amministrativo e deliberazione del contributo

Art. 31 – Collaborazione per progetti

Art. 32 – Obblighi di trasparenza e pubblicità

CAPO IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Ufficio competente

Art. 34 – Disposizioni finali

CAPO I: PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO E DEL VOLONTARIATO

Art. 1 – Quadro normativo

La Legge 6 giugno 2016 n. 106, art. 1 riporta “Al fine di sostenere l’autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli art. 2,3,18 e 118 quarto comma della Costituzione” e nel rispetto dei successivi Decreti Legislativi.

Come altresì determinato dalla Legge Regionale 9 dicembre 2002, n. 34, “la Regione Emilia-Romagna riconosce il ruolo dell’associazionismo come espressione di impegno sociale e di autogoverno della società civile e ne valorizza la funzione per la partecipazione alla vita della comunità regionale. La Regione favorisce il pluralismo e l’autonomia delle associazioni e ne sostiene le attività, sia quelle rivolte agli associati che quelle rivolte a tutta la collettività” (artt. 1 e 2).

Come infine previsto nello Statuto comunale, “L’Amministrazione Comunale favorisce l’attività delle Associazioni, dei Comitati operanti sul proprio territorio, anche su base di frazione, a tutela di interessi diffusi o portatori di alti valori culturali, economici e sociali.” (titolo V, Istituti di Partecipazione, Capo 1, Art. 51. comma 1)

Art. 2 – Finalità pubblica delle forme associative

Il Comune di Frassinoro riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento dell’interesse generale della comunità locale rispetto ai propri fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

Il Comune favorisce l’attività delle forme associative nel rispetto reciproco di autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalla Legge italiana, dalla Legge Regionale e dallo Statuto comunale.

Il Comune si rapporta con le istituzioni a vari livelli e con gli altri coordinamenti interessati, in particolare con quelli che si pongono obiettivi e che hanno principi e modalità operative simili, allo scopo di promuovere le attività delle associazioni del territorio in una prospettiva di confronto e arricchimento reciproco.

Art. 3 – Costituzione di organismi associativi

Al fine del presente regolamento sono considerate forme associative quelle di natura privatistica, costituite per perseguire, senza scopo di lucro, interessi collettivi attraverso lo svolgimento di attività di promozione sociale, rivolte a favore degli associati e di terzi, quale espressione di impegno e pluralismo della società civile.

Il Comune valorizza e promuove le forme associative impegnate in attività nei settori sociale, culturale e sportivo, anche attraverso il sostegno alla costituzione di organismi comunali e/o sovra-comunali, con funzioni consultive e propositive (Assemblea delle associazioni, Comitati, Forum e così via), tese a favorire l’integrazione e il raccordo tra le associazioni locali, le Istituzioni scolastiche, l’Amministrazione ed i Servizi comunali, a diffondere l’informazione, a promuovere lo sviluppo di attività e manifestazioni congiunte nell’ambito di progetti condivisi.

Art. 4 – Istituzione dell’Albo

È istituito l’Albo comunale delle forme associative e del volontariato.

Nell’Albo sono ricomprese le associazioni senza fini di lucro, che perseguono una o più delle finalità di cui al precedente art. 2, operanti nell’ambito del territorio comunale di Frassinoro.

Il presente Albo ed il Regolamento disciplinano i rapporti tra Amministrazione comunale e le associazioni per favorire la partecipazione dei cittadini alla definizione dei problemi di interesse locale e per rafforzare i valori culturali e di convivenza civile, di rispetto dell'ambiente, di valorizzazione del patrimonio pubblico locale e di solidarietà umana.

Art. 5 – Articolazioni dell'Albo in sezioni

L'Albo, come descritto all'art. 4, è articolato nelle seguenti sezioni:

- a. *Sociale*: assistenza sociale, sanità, impegno civile, cooperazione internazionale, valorizzazione e difesa del patrimonio naturalistico;
- b. *Culturale*: educazione permanente, valorizzazione della cultura, del patrimonio storico e artistico, animazione ricreativa, promozione territoriale, tutela e promozione dei diritti umani;
- c. *Sportivo*: attività, promozione e animazione sportiva.

Art. 6 – Requisiti per l'iscrizione all'Albo

Sono considerate forme associative, ai sensi della Legge 383/00, della Legge 266/91 e delle norme vigenti in materia, tutti gli organismi liberamente costituiti e operanti nel territorio del Comune di Frassinoro, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) l'iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo Settore” di cui all'art. 4 del CTS;
- b) gli “Enti del Terzo Settore” – diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali – come elencati all'art. 4 del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 “Codice del Terzo Settore” (CTS), i quali esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di “interesse generale” così come elencate all'art. 5 del sopracitato CTS;
- c) assenza di scopo di lucro;
- d) gratuità delle cariche associative;
- e) perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- f) democraticità della struttura associativa nelle forme di partecipazione degli iscritti e nelle modalità di decisione;
- g) rispondenza degli scopi sociali ai valori e ai principi sanciti dalla Costituzione italiana e dallo Statuto comunale;
- h) rappresentatività degli interessi dei cittadini del Comune di Frassinoro.

Ai fini della valorizzazione di tali forme associative, il Comune di Frassinoro prescinde dalla forma giuridica da esse prescelta come più adeguata al perseguimento dei propri fini.

Non rientrano in ogni caso nel campo di applicazione del presente Regolamento i partiti politici, i movimenti e le aggregazioni che abbiano presentato proprie liste alle elezioni politiche generali e/o a quelle amministrative.

L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente Regolamento costituisce condizione necessaria per poter accedere e mantenere l'iscrizione all'Albo comunale delle forme associative e del volontariato.

L'iscrizione all'Albo comunale è condizione preferenziale per fruire di benefici economici.

Art. 7 – Associazioni con sede fuori dal territorio comunale

Le associazioni che hanno sede al di fuori del territorio comunale possono ugualmente richiedere l'iscrizione all'Albo comunale delle forme associative e del volontariato, a condizione che attestino di:

- a) essere iscritte al Registro Unico nazionale del Terzo Settore” di cui all’art. 4 del CTS;
- b) svolgere attività senza scopo di lucro nella Comunità di Frassinoro;
- c) eleggere un recapito o una sede operativa sul territorio comunale;
- d) prendere atto che l’Amministrazione comunale, nel garantire alle associazioni i diritti di cui agli artt. 12 e seguenti, applicherà in ogni caso un criterio di priorità a favore delle associazioni che hanno sede sul territorio comunale.

Art. 8 – Modalità di iscrizione

La domanda di iscrizione, è presentata al Comune di Frassinoro unitamente alla seguente documentazione:

- a) copia dell’atto costitutivo e dello statuto, o di altra idonea documentazione, dai quali risultino la sede dell’associazione, le finalità perseguite, la gratuità delle cariche, nonché la possibilità concessa a chiunque di associarsi;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative, con eventuali recapiti, in particolare le generalità del legale rappresentante e di un suo delegato per i rapporti con l’Amministrazione e relative copie fotostatiche del codice fiscale e di un valido documento d’identità;
- c) autodichiarazione attestante l’inesistenza di condanne definitive a carico del legale rappresentante ovvero l’indicazione delle medesime;
- d) relazione concernente l’attività associativa svolta nell’ultimo biennio;
- e) resoconto economico dell’ultimo biennio;
- f) indicazione della sezione dell’Albo cui si chiede di essere iscritti;
- g) per le associazioni con sede fuori dal territorio comunale, autocertificazione dei requisiti di cui all’art. 7
- h) impegno a comunicare all’Amministrazione l’intervenuto scioglimento o eventuali modifiche rispetto all’assetto sociale ed altre circostanze dichiarate e/o documentate.
- i) autocertificazione antimafia da parte del legale rappresentante dell’associazione, secondo quanto previsto dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011, che dovrà essere ripresentata ogni anno entro i termini previsti dal presente Regolamento;
- j) Indirizzo e-mail dedicato per la ricezione di informative da parte del Comune;
- k) L’iscrizione al RUnTS o possesso di iscrizione ad albi regionali e/o provinciali previsti dalla Legge di riferimento nelle more dell’istituzione del Registro Unico nazionale del Terzo Settore o nel caso di Enti disciplinati dal codice civile o da leggi speciali che non optino per l’iscrizione al RUnTS;
- l) L’iscrizione al registro del CONI per le società sportive o Associazioni Dilettantistiche Sportive (ADS) qualora non optino per l’iscrizione al RUnTS.

Le Associazioni aventi sede nel territorio comunale o che svolgono attraverso una loro sezione attività nel Comune, già iscritte all'Albo provinciale, sono iscritte d'ufficio, previa acquisizione di copia della relativa documentazione.

L'iscrizione è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali, previa verifica dei necessari presupposti entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, ivi compreso il controllo presso il Casellario giudiziario delle autocertificazioni relative alle condanne definitive a carico del legale rappresentante dell'Associazione. Il provvedimento di iscrizione verrà comunicato per iscritto all'Associazione richiedente; l'eventuale provvedimento di diniego sarà adeguatamente motivato e notificato all'Associazione interessata tramite posta elettronica certificata o, nel caso, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Responsabile, entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della domanda, nel caso in cui non sussistano le condizioni necessarie per l'iscrizione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento di diniego all'iscrizione all'Albo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Il preavviso di rigetto dell'istanza interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni. Il termine di trenta giorni è sospeso in caso di richiesta di integrazione documentale e sino alla data di ricezione degli elementi integrativi richiesti.

L'integrazione della documentazione dovrà, comunque, pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di esclusione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

Art. 9 – Revisione periodica dell'Albo e Comunicazione di variazioni e verifiche

Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l'iscrizione, viene disposta una revisione biennale dell'Albo stesso, in previsione della quale le associazioni, allo scadere del secondo anno dalla data di iscrizione, inviano al Comune una dichiarazione con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati.

Ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto delle associazioni iscritte all'Albo deve essere comunicata al Comune entro quindici giorni dall'avvenuta variazione.

In ogni momento il Responsabile del Servizio Affari Generali, su propria iniziativa o dietro richiesta di altro organo comunale, può richiedere alle associazioni iscritte all'Albo idonea documentazione attestante il permanere dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Art. 10 – Cancellazione dall'Albo

Si procede alla cancellazione dall'Albo mediante Determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali:

- a) nel caso di scioglimento dell'associazione;
- b) in caso di richiesta di cancellazione sottoscritta dal legale rappresentante;
- c) qualora l'associazione iscritta all'Albo perda uno dei requisiti necessari;
- d) mancata produzione della documentazione richiesta per il mantenimento dell'iscrizione;
- e) nel caso violi uno degli obblighi di cui all'art. 13 o tenga un comportamento contrario a correttezza e moralità.

La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto. Il provvedimento di avvenuta cancellazione è tempestivamente, e comunque entro trenta giorni, notificato all'Associazione interessata attraverso lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Responsabile, nel caso in cui sussistano le condizioni per la cancellazione, comunica all'interessato l'intenzione di emanare un provvedimento negativo, al fine di consentire la presentazione, entro il termine perentorio di dieci giorni, di eventuali osservazioni. Detto preavviso interrompe il termine di trenta giorni, il quale ricomincerà a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, decorsi i dieci giorni. Contro l'esclusione all'Albo è possibile presentare ricorso in opposizione al Sindaco entro trenta giorni dal ricevimento della notifica di cancellazione, fermo restando il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dalla legge.

L'Associazione nei confronti della quale è stata disposta la cancellazione può ripresentare domanda di iscrizione all'Albo decorsi sei mesi dalla data di notifica del provvedimento di cancellazione.

Art. 11 – Pubblicità

Il Comune di Frassinoro cura la pubblicazione annuale dell'elenco delle associazioni iscritte all'Albo nonché la pubblicazione periodica e la diffusione dell'elenco di tutte le associazioni che hanno beneficiato della concessione di strutture, beni strumentali, contributi economici ed in servizi.

Sul sito istituzionale del Comune, si riserva un'apposita sezione dedicata alle Associazioni, in cui l'Amministrazione rende disponibili i moduli necessari per le istanze da presentare all'ente, nonché tutte le informazioni necessarie sulle attività e i progetti in corso.

CAPO II - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE FORME ASSOCIATIVE

Art. 12 – Diritto di consultazione

Le organizzazioni inserite nell'Albo comunale:

- a) partecipano alle fasi della programmazione pubblica nei settori cui si riferisce la loro attività;
- b) possono proporre, ciascuna per il proprio ambito di attività, programmi e iniziative di intervento.

La consultazione delle libere forme associative avviene, inoltre, in relazione agli atti fondamentali dell'Amministrazione comunale e si realizza con le seguenti modalità:

- a) indizione di almeno una riunione annuale congiunta Comune e libere forme associative, convocata nei tempi opportuni per consentire anche l'esame e la formulazione di proposte in ordine al bilancio comunale di previsione;
- b) indizione di riunioni straordinarie su iniziativa del Comune o su richiesta di almeno un terzo delle associazioni iscritte all'Albo per discutere problemi di interesse generale per la comunità locale;
- c) audizioni, su problemi specifici, da parte delle competenti commissioni consiliari o altri organi rappresentativi, su richiesta dei rispettivi Presidenti o di almeno un quinto delle associazioni iscritte.

Art. 13 – Obblighi delle associazioni

Le associazioni iscritte all'Albo hanno l'obbligo di formazione del resoconto economico, dal quale devono risultare i beni, i contributi ed ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

Le associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione della attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO III - SOSTEGNO E MODALITÀ DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 14 – Principi generali

Il Comune di Frassinoro valorizza e sostiene le libere forme associative, anche attraverso le modalità indicate al successivo art. 15, intraprendendo forme di collaborazione e di partecipazione con gli stessi, nelle fasi di programmazione, progettazione e attuazione dei propri interventi per la comunità secondo i principi e le modalità di cui all'art. 55 CTS.

La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e benefici economici di qualunque natura alle forme associative viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia, secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 7 aprile 2000, n. 118 e ss.mm.ii., ed assicurando equità, trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, attraverso il migliore impiego possibile delle risorse destinate al conseguimento di finalità culturali, sociali e civili.

Tutte le forme di sostegno e di servizi reali, promosse dal Comune di Frassinoro, possono essere ottenute sia da ogni singola associazione sia da gruppi di associazioni inserite in associazioni temporanee, consorzi o altre forme aggregative.

Ammessi al coinvolgimento sono gli ETS iscritti nel RUnTS o, nelle more dell'istituzione del medesimo Registro, iscritti nei registri attualmente previsti dalla leggi di settore.

Art. 15 – Forme di sostegno alle realtà associative

Il Comune di Frassinoro favorisce l'attività delle forme associative mediante l'attivazione o la promozione dei seguenti servizi:

- a. messa a disposizione di sedi o di spazi per riunioni associative e per iniziative aperte al pubblico. L'uso di tali sedi e degli spazi di proprietà comunale è agevolato e soggetto esclusivamente alla prenotazione scritta da parte delle associazioni iscritte all'Albo, ferma restando la priorità assegnata alle iniziative organizzate dal Comune;
- b. riserva gratuita di uno spazio sui mezzi di informazione istituzionale dell'Amministrazione;
- c. patrocinio del Comune per manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- d. utilizzo di strutture e di attrezzature comunali;
- e. affidamento manifestazioni e iniziative di interesse pubblico;
- f. contributi economici.

Tali forme di sostegno e di concessione di servizi reali dovranno comunque essere preventivamente richieste ed approvate dall'Amministrazione comunale.

Art. 16 - Convenzioni

Il Comune di Frassinoro può sottoscrivere delle convenzioni solo con le Organizzazioni di volontariato (OdV) e con le Associazioni di promozione sociale (APS), fatte salve diverse disposizioni della normativa di settore, purché iscritte da almeno sei mesi nel RUNTS o, nelle more dell'istituzione del medesimo Registro, nei registri attualmente previsti dalle rispettive leggi di settore.

Le convenzioni sono finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi di interesse generale a condizioni più favorevoli rispetto a quelle ottenibili "sul mercato". Tale convenienza deve essere motivata trattandosi di una deroga alle regole di "evidenza pubblica".

Le procedure comparative riservate agli OdV e alle APS per l'affidamento di attività o servizi devono rispettare i principi di trasparenza, imparzialità, pubblicità, partecipazione e parità di trattamento.

Le ODV e APS devono possedere requisiti di moralità professionale e di attitudine a svolgere il servizio affidato come previsto dall'art. 56 CTS.

Per quanto riguarda il contenuto, si specifica che le convenzioni in argomento, possono prevedere esclusivamente il rimborso, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale, delle spese effettivamente sostenute e documentate ed un rimborso di costi indiretti documentati, limitatamente alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto di convenzione.

Art. 17 - Forme speciali di collaborazione

Il Comune di Frassinoro può sottoscrivere partenariati e protocolli d'intesa promossi da reti associative di cui all'art. 41, comma 4, del CTS.

Il Comune di Frassinoro, ai sensi dell'art. 89, comma 17, del CTS, può sottoscrivere forme speciali di partenariato con gli ETS che svolgono le attività indicate nell'art. 5, comma 1, lett. f), i), k) o z) del CTS, individuati attraverso le procedure semplificate previste in materia di sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato dagli art. 19 e 151, comma 3, del D.Lgs 50/2016, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Art. 18 - Assegnazione di spazi agli Enti del Terzo Settore

Il Comune Frassinoro può assegnare agli ETS, nei limiti delle possibilità, spazi che fanno parte del proprio patrimonio immobiliare disponibile o che rientrano nella propria disponibilità in forza di specifici accordi con la proprietà coerentemente con quanto previsto all'art. 71 D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017 "Codice Terzo Settore".

Art. 19 - Soggetti che possono usufruire dell'assegnazione

Possono beneficiare dell'affidamento di spazi, nelle forme previste dal presente Regolamento, esclusivamente gli "Enti del Terzo Settore" - diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali - come elencati all'art. 4 D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice Terzo Settore", i quali esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di "interesse generale" - come elencate all'art. 5 del sopracitato "Codice del Terzo Settore" - e che risultano iscritti all'Albo di cui al precedente art. 4 del presente Regolamento.

Gli spazi sono assegnati agli ETS richiedenti, con deliberazione di Giunta comunale, che ne disciplina l'utilizzo e le onerosità connesse nelle forme previste dai successivi articoli.

L'assegnazione viene effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- rilevanza dell'attività svolta dall'ETS per la comunità locale e/o per la collettività in genere.

- l'impegno da parte dell'ETS richiedente a rendere gratuitamente servizi alla cittadinanza;
- la disponibilità all'utilizzo condiviso dei locali da parte di più Associazioni;

Art. 20 - Forme giuridiche di assegnazione

Il presente Regolamento disciplina esclusivamente l'assegnazione di spazi in comodato, con eventuale previsione di rimborso spese.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di accedere in qualunque momento ai locali concessi in uso agli ETS per verifiche e controlli di conformità contrattuale.

L'Amministrazione comunale può in qualsiasi momento ritornare in possesso degli spazi concessi in uso a seguito di diversa destinazione degli stessi, dandone comunicazione almeno tre mesi prima all'ETS, salve ipotesi di necessità o urgenza in cui si prescinde dal preavviso. A quest'ultimo viene riconosciuta priorità nell'uso di altri locali, eventualmente in condivisione con altri ETS.

L'ETS assegnatario comunica, contestualmente alla sottoscrizione del comodato, il nominativo del proprio referente responsabile per la gestione dello spazio.

Viene confermato l'utilizzo di spazi/locali comunali agli ETS che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, li occupino in forza di regolare atto di assegnazione, sino alla scadenza ivi prevista.

La revoca dell'assegnazione degli spazi viene disposta dal Responsabile del Servizio Affari Generali nei seguenti casi:

- revoca/cancellazione dell'iscrizione all'Albo degli Enti del terzo settore ;
- insolvenza degli impegni economici assunti nell'atto di assegnazione reiterati per tre volte;
- gravi inadempienze contrattuali;
- necessità sopraggiunte per l'Amministrazione comunale.

La revoca deve essere preceduta da un procedimento di contestazione con assegnazione di un termine di 15 giorni per la produzione di eventuali deduzioni o documentazione di difesa.

Art. 21 - L'assegnazione di spazi come beneficio economico

L'assegnazione di spazi ai sensi del presente Regolamento è una forma di attribuzione di vantaggio economico, che viene determinato figurativamente, considerando le potenzialità di rendimento economico del bene. Il rendimento economico figurato viene determinato dal Servizio Tecnico in base al potenziale canone di affitto o locazione.

Il beneficio economico di cui usufruisce un soggetto assegnatario deve essere specificato nell'atto di assegnazione con riferimento alla rilevante finalità di interesse pubblico dell'attività compiuta, ed essere pubblicato sul sito internet istituzionale nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente.

Art. 22 - Utilizzo, custodia e conservazione degli spazi

Gli spazi assegnati devono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività istituzionali quale sede sociale o quale spazio necessario o indispensabile per il perseguimento dello scopo sociale o per erogare servizi resi alla cittadinanza. L'utilizzo dei beni per fini diversi da quelli per i quali è stata stipulata l'assegnazione ne determina la decadenza.

L'Ente assegnatario è responsabile dell'osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza per gli obblighi a lui attribuiti.

In ogni caso, l'utilizzo degli spazi dovrà essere compiuto con modalità corrette, lecite, e non lesive o potenzialmente lesive dell'immagine del Comune di Frassinoro.

L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva in qualsiasi momento di escludere forme di utilizzo non compatibili con la finalità dell'assegnazione, pena la risoluzione del contratto.

Sono, in particolare, escluse le forme di utilizzo che in modo diretto o indiretto riguardino:

- propaganda politica, sindacale o religiosa;
- gioco d'azzardo e prodotti quali sostanze stupefacenti, tabacco e alcolici o a atti contrari alla morale;
- espressioni di fanatismo, razzismo, di odio o minaccia.

E' inoltre esclusa la possibilità di organizzare negli spazi assegnati:

- manifestazioni o iniziative contrastanti con il decoro e l'immagine pubblica;
- iniziative contrarie all'ordine pubblico ovvero tali da produrre potenziali danni al patrimonio;
- eventi manifestamente incompatibili con le vigenti norme di sicurezza previste.

Durante l'uso dei locali, eventuali anomalie riscontrate dall'Ente assegnatario, di competenza dell'Amministrazione, dovranno essere segnalate entro la giornata successiva.

L'Affidatario si impegna a custodire ed a conservare i locali ed eventuali arredi di proprietà comunale con diligenza; al termine dell'assegnazione dovranno riconsegnarsi i locali e gli arredi nello stato medesimo in cui sono stati ricevuti, fatto salvo il deterioramento o il consumo risultante dall'uso. Prima dell'effettiva utilizzazione, ed ugualmente alla scadenza dell'affidamento, dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.

Art. 23 - Modifiche degli spazi

Qualsiasi modifica, richiesta dall'Assegnatario, delle strutture murarie, degli arredi, o di altro genere, anche se di natura ordinaria, deve essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione comunale.

Le spese relative ad interventi preventivamente autorizzati, sostenute e realizzate dall'Assegnatario, non danno diritto a rimborsi o indennizzi. Le opere permanenti sono acquisite al patrimonio alla scadenza dell'affidamento.

Gli interventi non autorizzati devono essere rimossi a cura e spese dell'Assegnatario nel termine assegnatogli. Nel caso in cui l'Assegnatario non provveda, si provvederà d'ufficio alla rimozione con recupero di ogni spesa a carico dell'Assegnatario rivalendosi sulla garanzia cauzionale, fatta salva ogni altra facoltà sanzionatoria prevista dal presente regolamento, oltre al risarcimento dei danni subiti.

Art. 24 - Garanzie e polizze assicurative

L'Assegnatario, se non diversamente disposto dal Comune di Frassinoro, assume l'obbligo di:

- stipulare idonee coperture assicurative di responsabilità civile verso terzi e incendio con estensione attivazione della garanzia "rischio locativo" e "ricorso terzi".

Il valore delle polizze suddette e delle garanzie "rischio locativo" e "ricorso terzi" verrà definito dal Comune sulla base dell'effettiva porzione di immobile che viene assegnato e delle attività svolte. Le polizze assicurative devono essere consegnate all'atto della sottoscrizione del contratto;

- costituire, a garanzia del rispetto del contratto e dei danni eventualmente causati all'immobile, apposita cauzione a favore del Comune, di importo stabilito dal medesimo prima della stipula del contratto, rapportato al valore dell'immobile e dei beni mobili concessi. La cauzione deve essere prestata contestualmente alla sottoscrizione del contratto. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, la stessa dovrà essere ricostituita per l'intero importo.

Art. 25 - Oneri degli assegnatari degli spazi

Faranno carico all'Assegnatario, relativamente all'attività svolta, le richieste di permessi, licenze, autorizzazioni, nonché i relativi oneri fiscali, per tasse, imposte, diritti previsti da leggi o da regolamenti, esonerando il Comune di Frassinoro da ogni responsabilità in merito.

Le spese di pulizia, custodia e le utenze, nessuna esclusa, nonché le spese condominiali ordinarie, sono a carico dell'Assegnatario. Tali spese potranno anche essere stabilite, all'interno delle specifiche convenzioni, come rimborso forfettario da corrispondersi al Comune di Frassinoro.

Le spese sopracitate sono ad esclusivo carico dell'Assegnatario.

Sono vietate la sub-concessione, altre forme di affitto e sub-affitto o di cessione dei diritti, se non espressamente previste nel contratto, pena l'immediata decadenza dall'affidamento e l'incameramento della cauzione, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni subiti e delle spese causate all'Amministrazione concedente.

L'Assegnatario è tenuto ad adottare ogni misura preventiva atta a garantire la salvaguardia dei beni da qualunque manomissione da parte di terzi tale da alterarne la qualità e consistenza, anche economica, e la funzionalità pubblica che li caratterizza.

L'Assegnatario, nel caso in cui, per l'attività di utilizzo, impieghi personale dipendente, è tenuto al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro, restando esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione comunale per violazioni in materia.

L'Assegnatario è tenuto ad accettare eccezionali sospensioni temporanee dell'affidamento per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza, di igiene e sanità, o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico programmate dall'Amministrazione concedente che coinvolgano il bene concesso.

L'Amministrazione, nel rispetto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'Associazione, può riservarsi l'uso dei locali affidati per proprie specifiche finalità, per un numero di giorni annuali complessivi determinato nel contratto.

L'Assegnatario è tenuto ad accettare di sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi dell'Amministrazione comunale, in qualunque momento.

Art. 26 - Contratto di assegnazione

Il contratto con il quale vengono concessi gli spazi ad un ETS, ai sensi del presente Regolamento, viene stipulato sotto forma di comodato con previsione dell'assunzione diretta di spesa per utenze, tariffa rifiuti, spese pulizia, custodia a carico del concessionario. A tal fine il concessionario volta a proprio nome le utenze e presenta denuncia ai fini tariffa rifiuti, e provvede direttamente alle spese di pulizia e custodia. Solo nel caso in cui le utenze siano a servizio promiscuamente di locali usati dal concessionario e locali utilizzati dal Comune e/o da altri soggetti, le utenze potranno restare intestate al Comune e il concessionario dovrà rimborsare la quota di spesa posta a proprio carico nei tempi e nei modi previsti dal contratto.

Tutte le spese per la stipula dei contratti sono a carico degli ETS. Il contratto deve contenere, in particolare:

- estremi dell'iscrizione all'Albo degli ETS e indicazione delle finalità associative;

- individuazione degli spazi assegnati, con la precisazione di eventuali giorni o orari di utilizzo, e durata dell'affidamento;
- attività e uso per i quali vengono affidati gli spazi;
- eventuali modifiche degli spazi assegnati autorizzate, e relative modalità attuative;
- eventuale uso dei locali affidati da parte dell'Amministrazione per proprie specifiche finalità, modalità e numero di giorni annuali stabiliti;
- valutazione del beneficio economico figurato;
- condizioni economiche a carico dell'ETS;
- gli estremi di cauzioni ed assicurazioni;
- gli opportuni richiami al presente Regolamento.

Art. 27 - Concessioni di spazi per uso temporaneo

Agli ETS possono essere concessi in uso temporaneo, anche gratuito salvo l'assolvimento del pagamento di imposte e tasse se dovute, per lo svolgimento occasionale delle proprie attività o per manifestazioni, locali o spazi appartenenti al patrimonio comunale quali: sale riunioni, suolo pubblico, aree verdi, ecc.

L'utilizzo di tali spazi avviene secondo le modalità e gli oneri stabiliti da specifiche discipline regolamentari e/o procedure d'uso.

Le sale riunioni o civiche verranno concesse, gratuitamente o onerosamente secondo le tariffe in vigore e compatibilmente con le attività già programmate nel tempo dall'Amministrazione, previa apposita richiesta.

Art. 28 – Ambiti per la concessione di contributi economici

Le forme associative iscritte all'Albo comunale possono richiedere contributi volti al finanziamento di:

- a. attività ordinarie ed istituzionali;
- b. manifestazioni ed iniziative di interesse diretto per la comunità locale;
- c. progetti legati ad eventi straordinari e di particolare eccezionalità.

Art. 29 – Modalità per la presentazione delle richieste di contributo

Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, individua annualmente i criteri in base ai quali verranno assegnati i contributi di cui all'art. 15 lettera f.

La Giunta comunale, con propria deliberazione ed entro un mese dall'approvazione del Bilancio comunale da parte del Consiglio, stabilisce i termini, le scadenze, le specifiche condizioni ed i criteri di preferenza per la concessione di contributi economici alle associazioni iscritte all'Albo comunale, nonché l'ammontare complessivo dello stanziamento economico previsto a tale scopo.

Di norma, per esigenze di bilancio di previsione, il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 luglio di ogni anno per progetti ed iniziative da attuare l'anno successivo. Entro tale data, le associazioni possono chiedere all'Amministrazione comunale contributi economici e sovvenzioni, formulando apposita richiesta, che deve contenere:

- a. documento di progetto/programma delle iniziative e attività previste per l'anno successivo;

- b. piano di spesa per le iniziative e attività previste per l'anno successivo, comprensivo di eventuali entrate dovute ad altri contributi e/o sponsorizzazioni;
- c. numero dei soggetti che parteciperanno all'organizzazione e alla gestione della iniziativa/attività.

Art. 30 – Procedimento amministrativo e deliberazione del contributo

Le richieste per la concessione di contributi, dopo la necessaria protocollazione, sono inviate al Responsabile del Servizio Affari Generali, che si preoccupa, mediante l'individuazione di un Responsabile del procedimento, di avviare la parte istruttoria e ogni altro adempimento procedurale necessario, compresa la redazione degli atti amministrativi.

Con la conclusione del suddetto procedimento, il Responsabile del Servizio Affari Generali trasmette alla Giunta comunale il fascicolo completo delle istanze e lo schema di deliberazione, evidenziando in modo chiaro ed oggettivo le ragioni che hanno portato all'ammissione o meno delle domande di contribuzione presentate.

Su tali indicazioni, la Giunta provvede alla quantificazione dei contributi per i progetti ammessi, in base alle risorse disponibili e ad eventuali altri criteri di selezione (di cui all'art. 29); procede con delibera all'approvazione dell'elenco delle associazioni beneficiarie e ne dà opportuna comunicazione al Consiglio comunale.

Entro 60 giorni dalla conclusione del progetto, al fine di avviare le procedure di liquidazione da parte del Servizio Finanziario del contributo assegnato, le associazioni sono tenute a presentare al suddetto Servizio una puntuale e dettagliata rendicontazione delle attività svolte e delle risorse economiche impiegate a tale scopo.

L'intervento finanziario è vincolato all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

Art. 31 – Collaborazione per progetti

Nei settori di competenza del Comune e in relazione a specifici e organici progetti di intervento, tra Comune e forme associative iscritte all'Albo comunale, possono essere stipulate convenzioni per lo svolgimento di:

- a. attività e servizi pubblici affidati integralmente o parzialmente alle associazioni;
- b. attività collaterali o integrative o preparatorie o di supporto o di sostegno a interventi realizzati nell'ambito delle strutture comunali o dipendenti dal Comune;
- c. attività e interventi innovativi e sperimentali.

Le Convenzioni disciplinano:

- a. la durata del rapporto di collaborazione;
- b. il contenuto e le modalità dell'intervento dell'Associazione;
- c. i rapporti finanziari riguardanti gli oneri e le spese ripartite tra i soggetti stipulanti;
- d. le modalità di risoluzione del rapporto.

Altre forme di collaborazione per progetti possono essere attivate per quelle materie che, pur rivestendo carattere di pubblica utilità, non sono di stretta competenza comunale.

Anche in simili casi, l'iscrizione all'Albo comunale è condizione necessaria per la presentazione dei progetti.

Art. 32 – Obblighi di trasparenza e pubblicità

In osservanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, segnatamente artt. 26 e 27, l'Amministrazione comunale è tenuta alla pubblicazione su apposita sezione del proprio sito web dell'elenco annuale dei beneficiari di contributi economici.

Alle associazioni che beneficiano di contributi pubblici è fatto obbligo di indicare il concorso da parte dell'Amministrazione comunale nella realizzazione di progetti ed altre iniziative con la formula "con il patrocinio del Comune di Frassinoro", da inserire opportunamente negli atti e nei mezzi utilizzati per i pubblici annunci e per le forme di promozione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 – Ufficio competente

L'ufficio competente alle relazioni con le forme associative è l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e Promozione Turistica del Servizio Affari Generali

Art. 34 – Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'avvenuta pubblicazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni regolamentari comunali vigenti in contrasto o incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento.

Per quanto qui non espressamente disciplinato, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.